

## DIRETTIVA 93/58/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1993

**recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, nonché dell'allegato della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massime**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli antiparassitari clorbenside e 1,1-dicloro-2,2-bis(4-etil-fenil) etano non hanno più rilevanza economica e che è improbabile la presenza di loro residui negli alimenti; che è quindi opportuno espungerli dall'allegato II della direttiva 76/895/CEE;

considerando che per fissare a livello comunitario le quantità massime di residui di antiparassitari è necessario trasporre le disposizioni della direttiva 76/895/CEE nella direttiva 90/642/CEE per quanto concerne gli antiparassitari amitrolo, atrazina, binapacril, bromofos-etile, captafol, DDT, diclorprop, dinoseb, dioxation, endrin, dibromuro di etilene, fenclorfos, eptacloro, idrazide maleica, bromuro di metile (salvo che per alcuni prodotti), paraquat, TEPP, 2,4,5-T, toxafene; che talune di queste disposizioni devono essere modificate per tener conto dei progressi compiuti nel campo tecnico e scientifico;

considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 90/642/CEE in modo che i semi di girasole e le olive possano essere descritti più adeguatamente, in base alle attuali pratiche commerciali, facilitando così i controlli dei residui di antiparassitari in essi contenuti;

(1) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/186/CEE (GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 36).

(2) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.

considerando che i residui di antiparassitari possono essere presenti nei prodotti di origine vegetale, ivi compresi gli ortofrutticoli, a causa delle attuali o delle precedenti pratiche agricole; che, per fissare dei limiti massimi secondo le pratiche attuali, è necessario tener conto di informazioni pertinenti relative agli impieghi autorizzati degli antiparassitari ed alle sperimentazioni controllate; che, tuttavia, i dati disponibili sono spesso insufficienti, secondo i criteri attuali, per permettere la fissazione di quantità massime; che, nel caso di pratiche agricole pregresse, occorre valutare dati di monitoraggio adeguati;

considerando che già ora si dispone di dati di monitoraggio soddisfacenti per fissare le quantità massime, nel tè, delle seguenti sostanze: aldrin, dieldrin, clordano, DDT, endrin, eptacloro, HCH e HCB;

considerando che per alcuni altri antiparassitari utilizzati nella fabbricazione del tè non si hanno dati sufficienti, secondo i criteri attuali, per fissare quantità massime di residui; che gli Stati membri possono quindi fissare, nel rispetto della legislazione comunitaria, quantità massime fin quando si rendano disponibili i dati necessari per prendere una decisione comunitaria; che dai dati disponibili per gli antiparassitari etion, ometoato e dimetoato utilizzati nella fabbricazione del tè esistono dati sufficienti soltanto per stabilire temporaneamente quantità massime di residui;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, quando possibile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità riflettono l'uso delle quantità minime necessarie per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la più bassa possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico;

considerando che è ormai opportuno fissare le quantità massime, nei prodotti di origine vegetale, di alcuni antiparassitari, in particolare acefate, benomil, carbendazim, tiofanato-metile, maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb, metamidofos, procimidone, clortalonil, clorpirifos, clorpirifos metile, cipermetrina, deltametrina, fenvalerate, glifosate, imazalil, iprodione, permetrina e vinclozolin;